



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
**C o r p o r a t e   A d v i s o r s**

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

**Tel +39 02.874271   Fax +39 02.72099377**

***NEWS SETTIMANALE***

***settembre   2011 – n.1***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

## **Aliquota ordinaria al 21% Verifica sul momento di esigibilità**

Entrano in vigore domani le nuove regole Iva introdotte dalla manovra di Ferragosto.

Nei prossimi giorni, per determinare l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell'operazione. Solo se questo cadrà dopo l'entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l'aliquota Iva del 21 per cento. Per applicare ancora l'Iva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all'entrata in vigore dell'aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l'Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato ad oggi del corrispettivo consente l'applicazione dell'aliquota al 20 per cento.

Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), ed il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L'articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti».

La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974 n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi.